

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

DETERMINAZIONE n° 41/2024 DEL

OGGETTO: DETERMINAZIONE N.41 del 19.04.2024 AVENTE AD OGGETTO MODIFICA DETERMINA n. 31\2024 AVENTE PER OGGETTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL' ARTICOLO 76 DEL D.Igs 36/2023, RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA (CODICE CER 20.01.08) E CER 20.03.02 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA NEL TERRITORIO DELLA SRR AREA METROPOLITANA CATANIA, IN IMPIANTI AUTORIZZATI

PREMESSO CHE

la L.R. n. 9/2010 ha istituito le Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (S.R.R.), ponendo in liquidazione i Consorzi e le Società d'Ambito esistenti;

che la normativa di settore attribuisce competenza specifiche d'Ambito alle S.R.R. per loro natura non gestibili dai singoli Comuni;

che, in particolare, spetta istituzionalmente alla SRR la programmazione, organizzazione e realizzazione degli impianti, anche secondo le previsioni dello Statuto e del Piano d'Ambito approvato dall'Assemblea dei Soci.

DATO ATTO

Che con determina n.4/2024 è stata indetta procedura negoziata per il servizio di cui all'oggetto ai sensi del combinato articolo 76 comma 2 e articolo 140 comma 8-9 del D.lgsl 36\2023 approvando contestualmente la lettera di invito.

Che il criterio di aggiudicazione è quello al prezzo più basso ai sensi dell'articolo 108 comma 1 del Dgls 36\2023

Che nella lettera di invito veniva espressamente riportato che il servizio "sarà affidato all'operatore che avrà eseguito l'offerta più bassa sull'importo a base d'asta d euri 140,00"

Che alla scadenza delle procedure sono pervenute numero quattro offerte:

1	04445660873	RACO SRL,
2	06027890877	BIOMETAN SRL,
3	01650680893	Progitec S.r.l.
4	00805460870	Sicula Trasporti Spa

che il sistema elaborava in base alle offerte presentate dai singoli partecipanti e sottoscritte in modo digitale la seguente graduatoria

1	06027890877	BIOMETAN SRL	ribasso 25.79 %
2	01650680893	Progitec S.r.l.	ribasso 7.5 %
3	04445660873	RACO SRL	ribasso 4.285 %
4	00805460870	Sicula Trasporti S	na ribasso 3.57 %

PRESO ATTO che l'operatore BIOMETAN SRL ha valorizzato sulla piattaforma la propria offerta indicando la percentuale di ribasso pari al 25,79% sul prezzo posto a base d'asta di € 140,00/tonn e che dunque deve intendersi quale unico ribasso applicato senza distinzione in fasce



Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti CONSIDERATO che la ditta utilizzando il modulo word messo a disposizione al solo fine di individuare il prezzo di €/tonn ha suddiviso in contrasto con il contenuto lettera invito e alle previsioni dell'articolo 17 dlgs 36/2023 che stabilisce che offerta deve essere unica. CONSIDERATO che nel contrasto fra la percentuale di ribasso ed il prezzo offerto, per costante giurisprudenza, deve darsi prevalenza al primo rispetto al secondo;

CONSIDERATO che ogni altra considerazione renderebbe indeterminabile il prezzo e violerebbe il principio di par condicio dei partecipanti.

DATO ATTO ALTRESI CHE dalla data di pubblicazione della determina n. 31/2024 non sono trascorsi i 35 giorni di pubblicazione "Nell'ambito della contrattualistica pubblica, si configura la clausola c.d. di "stand still", che non è altro che un impedimento temporaneo alla stipula del contratto di appalto che trova applicazione una volta conseguita l'aggiudicazione definitiva a chiusura del procedimento selettivo delle offerte. La fonte di questo meccanismo sospensivo si rinviene nel diritto comunitario, che impone agli Stati membri dell'Unione Europea standard minimi di garanzia sostanziale e processuale. In tale prospettiva, infatti, lo strumento garantisce la piena tutela giurisdizionale degli operatori economici coinvolti nella procedura di gara, ciò per evitare che le loro ragioni possano essere insoddisfatte dalla stipula del contratto d'appalto conseguente all'aggiudicazione ritenuta viziata. In tale ottica, la clausola di stand still garantisce l'effettività della tutela in forma specifica normativamente riconosciuta al concorrente non risultato aggiudicatario

DATO ATTO Che, l' Amministrazione è titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21quinquies della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e che pertanto, per giurisprudenza ormai consolidata, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca e/o modifica del verbale di aggiudicazione e determina aggiudicazione provvisoria e dopo averne individuato i presupposti; **CONSIDERATO,** inoltre, che il potere di annullamento in autotutela rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

RITENUTO quindi necessario – in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure ristrette – addivenire alla modifica in autotutela dell'aggiudicazione effettuata con verbale n. 2 della procedura di gara e della determina del Responsabile n. 31/2024 RICORDATO CHE l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla Stazione Appaltante, da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica quando si manifestino vizi che possono pregiudicare i principi che sottendono alle procedure ad evidenza pubblica quali fra gli altri quello del buon andamento ed in presenza di un interesse attuale;

VISTI:

-l'art 21 quinquies della L. 241/1990 che riconosce alla Pubblica Amministrazione la facoltà di legittimamente provvedere alla revoca di una gara per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, prima del consolidamento delle posizioni dei partecipanti alla gara (Consiglio di Stato sentenza 6 maggio 2013 n. 2418),

VISTI INOLTRE:



Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti -il D.Lgs.17 del dlg 36/2023 "Fasi delle procedure di affidamento";

-il D.Lgs. 267/2000 art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art.192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure"; Tutto ciò premesso

RITENUTA tale documentazione in linea con le necessità dell'ente per le finalità di cui trattasi;

RICHIAMATI i requisiti di partecipazione specificati negli atti di gara allegati alla presente determinazione che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che si procederà alla stipula dei contratti per ogni singolo comune aderente

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento.

DETERMINA

- 1. **DI PROCEDERE**, per le motivazioni espresse in premessa, che vengono qui integralmente richiamate anche se non materialmente riportate, alla modifica del verbale e determina di aggiudicazione provvisoria n.31\2024
- 2. DI PROCEDERE alla aggiudicazione ai sensi del combinato articolo 76 comma 2 e articolo 140 comma 8-9 del D.Igsl 36\2023 a favore di DOTT. SANTANGELO GIUSEPPE MARIA nato a Catania il 11/10/1955 SNTGPP55R11C351A quale legale rappresentante della società Biometan S.r.I. con sede legale in Catania C/da Milisinni SN Passo Martino SP 69 II Cod.Fisc./P.Iva 06027890877 che per quanto in oggetto, comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione del servizio OFFRE IL RIBASSO del 25.79 % sull'importo a base d'asta di € 140,00
- **3. DI DARE ATTO CHE** la somma è interamente finanziata con FONDI COMUNALI e i relativi contratti verranno stipulati da ogni singolo comune aderente in quanto la S.R.R. Catania Area Metropolitana interviene ai sensi della norma vigente di istituzione solo al fine di individuare la ditta idonea al fine del conferimento rifiuti
- 4. $\,$ DI DARE ATTO che il RUP della fase attuativa è Ing. Eugenio Luigi Ciancio
- 5. DARE ATTO CHE non sussistono, salvo situazioni di cui allo stato non si è a conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il presente provvedimento previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione
- 6. **DI DARE ATTO CHE** l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli atri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3;
- 7. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio



Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 c. 32 Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata sul sito web della SRR "Catania Area Metropolitana".

SRR "Catania Area Metropolitana" Il RUP

Dott. Ing. Eugenio Luigi Ciancio